


ASSIBROKER^{S.p.A.}
CONSULTING
GESTIONI ASSICURATIVE



***CAPITOLATO D'ONERI
RISCHIO***

***RCT (Responsabilità Civile Terzi)
RCO (Responsabilità Prestatori d'opera)***

A.S. 2014-2015 / 2015-2016 / 2016-2017

PIAZZA GARIBALDI, N° 6 - 43013 LANGHIRANO (PR)

Tel. 0521/358671 Fax 0521/1852715

e-mail: rosagraiani@assibrokerpr.it - langhirano@assibrokerpr.it

SOMMARIO

CONTRAENTE

**Istituto Comprensivo Jacopo Sanvitale -Fra Salimbene C.F. 80010930347
Piazzale Santafiora, n°9 - 43121 Parma**

ASSICURATO

Amministrazione Scolastica e Pubblica Amministrazione

DEFINIZIONI	Pag. 3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag. 4
MASSIMALI	Pag. 5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO	Pag. 6
FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO	Pag. 10
PATTUZIONI CONTRATTUALI	Pag.11

DEFINIZIONI

Le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:

Relative all'assicurazione in generale

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Ente:	Istituto Scolastico
Società:	L'impresa assicuratrice
Broker:	Il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, cioè Assibroker Consulting s.r.l. – nella persona del broker Rosa Graiani
Premio:	La somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia:	La parte prestabilita di danno liquidabile ai termini di polizza che l'assicurato tiene a suo carico
Scoperto:	La parte percentuale di danno liquidabile ai termini di polizza che l'assicurato tiene a suo carico

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893, 1894 CC).

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello dell'effetto e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Resta fermo il diritto della Società al recupero del premio non pagato ai sensi dell'art. 1901 CC.

ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà effetto dalle ore 24 del 15/09/2014 ed efficacia fino alle ore 24 del 15/09/2017.

ART. 5 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

E' facoltà delle parti recedere annualmente dal contratto tramite raccomandata A/R o FAX con preavviso di almeno 60 giorni comunque dalla relativa scadenza annuale.

Alla fine della naturale scadenza triennale non è prevista proroga tacita del contratto.

ART. 6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 7 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

ART. 8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

MASSIMALI

Responsabilità civile terzi (RCT)	€ 7.500.000,00 per sinistro con il limite di : € 7.500.000,00 per persona € 7.500.000,00 per danni a cose
Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)	€ 7.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di : € 7.500.000,00 per persona

Resta convenuto tra le parti che in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

Art. 9 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne:

- A) I docenti, i non docenti, il personale direttivo ed amministrativo, i componenti degli organi collegiali (Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti), gli alunni maggiorenni e i genitori o gli esercenti la tutela di quelli minorenni di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatosi in relazione all'esercizio e gestione dell'attività scolastica organizzata dall'Istituto contraente;
- B) I genitori degli alunni in qualità di accompagnatori durante gite scolastiche e/o visite a scopo didattico, nonché per attività in genere svolte su specifico incarico dell'Istituto Scolastico contraente, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatosi in relazione alla loro qualità di accompagnatori;
- C) L'Istituto Scolastico contraente, l'amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per fatto proprio e/o per fatto delle persone di cui al precedente comma A) per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività organizzate dall'Istituto Scolastico contraente.

ART. 10 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.Lgs n. 38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti dagli studenti e dai prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. Ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/84 N. 222. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

ART. 11 ESTENSIONE DI GARANZIA

A titolo puramente esemplificativo, si precisa che l'Assicurazione si intende estesa a:

- a) La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli istituti, salvo quanto previsto dalla Legge n. 990/1969.
- b) Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
- c) La responsabilità civile derivante da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che

dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi. La responsabilità si intende estesa ad alberi anche di alto fusto, opere di recinzione, cancelli comandati elettronicamente.

- d) La responsabilità derivante dalle assemblee scolastiche, anche non autorizzate, se all'interno di locali od aree di pertinenza dell'Istituto, o in aree esterne se sono osservate le disposizioni in fatto di Vigilanza.
- e) La responsabilità personale degli operatori della scuola, degli studenti e dei genitori membri degli organi di rappresentanza.
- f) La responsabilità degli alunni verso terzi nei limiti di tempo dei 90 minuti prima dell'inizio delle lezioni per l'attività esterna e 90 minuti al termine delle stesse, anche alla guida di biciclette (escluso Legge n. 990/1969 e successive variazioni ed integrazioni).
- g) La responsabilità derivante all'Istituto ai sensi di legge nella sua qualità di organizzatore di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche e religiose, nonché per l'organizzazione di mostre ed affini per danni cagionati all'interno di sedi di proprietà o di terzi, ovvero all'aperto, nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni o nelle immediate vicinanze, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse.
- h) La responsabilità dell'assicurato di danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti e/o degli amministratori dell'assicurato stesso portate o in deposito nell'ambito delle strutture scolastiche.
- i) La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute.
- j) La responsabilità derivante da visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette.
- k) La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del dlgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
- l) I danni che gli studenti possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diversi da Enti pubblici.
- m) La responsabilità derivante dalla gestione e/o conduzione di mense scolastiche, bar e distributori automatici di cibi e bevande, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande guaste.
- n) La responsabilità derivante dalla gestione di servizi medici ed infermieristici.

ART. 12 ESCLUSIONI

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuati quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n. 990/1969, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque ocasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;

7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
8. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività.

ART. 13 QUALIFICA DI TERZI

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art. 10 della presente Sezione).

I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Sono considerati terzi gli appaltatori e non, loro dipendenti nonché tutti coloro che indipendentemente dal loro rapporto con il Contraente subiscono il danno in conseguenza della partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

ART. 14 MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

ART.15 INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

La Garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale previsto in polizza, € 1.500.000,00 per sinistro, con una franchigia fissa di € 500,00.

ART. 16 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato e/o dei suoi dipendenti; da tale garanzia sono comunque esclusi i danni da furto, incendio e atti vandalici.
La presente estensione è prestata nell'ambito del massimale previsto in polizza , Euro 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, con una franchigia fissa di Euro 50,00.

ART. 17 DANNI DA INCENDIO

La garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile del Contraente per i danni alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose del Contraente o da esso detenute. La garanzia è prestata nell'ambito del massimale previsto in polizza, Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, con una franchigia fissa di Euro 500,00 .
Qualora sugli stessi beni oggetto di risarcimento esistano coperture incendio stipulate dallo stesso Contraente (ricorso terzi) o da altri la presente copertura varrà per la parte eventualmente eccedente la somma assicurata con la predetta polizza.

ART.18 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La Garanzia comprende i mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio.

ART. 19 COMMITTENZA

L'Assicurazione si intende estesa alla Responsabilità civile ai sensi di legge attribuibili all'Assicurato in qualità di committente:

- a) dei lavori o attività connessi all'espletamento delle attività descritte in polizza;
- b) ai sensi del D.lgs 494/96 per i lavori rientranti nel relativo campo di applicazione sempre che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei lavori e/o il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in conformità a quanto disposto dal decreto stesso.

ART.20 COMMITTENZA AUTO

La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e velocipedi purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

ART.21 CARTELLI, INSEGNE, STRISCONI PUBBLICITARI

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente per la proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'Assicurazione comprende i danni alle opere ed alle cose su cui sono installati.

ART.22 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto dall'assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto dall'assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonerano il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

ART.23 VALIDITA' TERRITORIALE

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

Per sinistri riferiti alle garanzie sotto indicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Danno biologico (Art. 10 – punto 3)	I massimali R.C.O. di polizza	_____
Malattie professionali (Art. 14)	I massimali R.C.O. di polizza	_____
Interruzioni e sospensioni di attività (Art. 15)	€ 1.500.000,00 per sinistro	€ 500,00
Danni a cose in consegna e custodia (Art. 16)	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 50,00
Danni da incendio (Art. 17)	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 500,00

PATTUIZIONI CONTRATTUALI

La normativa contrattuale è da intendersi derogata o integrata dalle seguenti pattuizioni:

- 1) Buona fede
- 2) Informazione Sinistri
- 3) Forma delle comunicazioni del contraente alla Società
- 4) Denuncia del sinistro e relativi obblighi
- 5) Interpretazione della polizza
- 6) Parametri conteggio del premio
- 7) Regolazione premio
- 8) Rinuncia al diritto di surroga
- 9) Colpa grave e fatti dolosi
- 10) Coassicurazione e delega
- 11) Clausola Brokers

1) BUONA FEDE

L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica questa assicurazione.

2) INFORMAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, con scadenza precisata in gara.

3) FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto devono essere fatte con lettera Raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telex, fax, pec od e-mail) indirizzata alla società oppure al Broker al quale il contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

4) DENUNCIA DEL SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto al Broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Il Contraente o l'Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una contestazione riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione.

E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

5) INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato e al contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione prestampate.

6) PARAMETRI CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio di polizza viene conteggiato sul 95% degli assicurati.

7) **REGOLAZIONE PREMIO**

Qualora alla fine dell'anno scolastico si riscontri una variazione numerica superiore al 5% del numero complessivo degli assicurati, per la parte eccedente tale variazione, la Società procederà al conguaglio del premio

8) **RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA**

La Società rinuncia all'azione di rivalsa (surroga) spettante per legge nei confronti del responsabile del sinistro quando questi sia :

- Ente o Società collegata o partecipata,loro rappresentanti legali,dipendenti e/o preposti
- Amministratori,dipendenti e/o preposti della Contraente

salvo che l'Istituto non intenda procedere esso stesso nell'azione di rivalsa,ed escluso comunque il dolo

9) **COLPA GRAVE E FATTI DOLOSI**

L'Assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave nonché per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

10) **COASSICURAZIONE E DELEGA**

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

11) **CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Assibroker Consulting srl - ai sensi del D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle Assicurazioni Private" – Titolo IX – artt. 106 – 121 e successive modificazioni.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti le assicurazioni di lotti oggetto di gara, avverranno tra il Contraente e la Società per il tramite della Spett. Assibroker Consulting srl.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione delle presenti assicurazioni ivi compreso il pagamento dei premi, avverrà per il tramite del Broker incaricato.

La Compagnia Assicuratrice accetta l'intermediazione del Broker riconoscendogli provvigioni come da usi e consuetudini di mercato.

